



*Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti*

## CONTRATTO D'APPALTO

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI EX STABULARIO FARMACIA PER REALIZZAZIONE**

**LABORATORI DI RICERCA CENTRO UDA-TECHLAB E PROGETTO VITALITY" SITO IN VIA**

**DEI VESTINI 31 CHIETI**

**CUP D72B24002420001 - CIG B6C1D76B72**

*stipulato mediante scrittura privata a firme non autenticate e redatto in modalità elettronica*

TRA

**l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei**

**Vestini n.31, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698 in persona del Direttore**

**Generale Dott. Paolo Esposito, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in forza del D.R. di nomina**

**Rep. n. 233/2024 prot. n.9717 del 07.02.2024 e autorizzato al presente atto ai sensi**

**dell'art. 16 del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Università, di seguito**

**<Amministrazione>,**

E

**la Ditta EDIL FERGI s.r.l. con sede in Giugliano in Campania (NA), CAP 80014, Via San**

**Luca, n. 26, Cod.Fisc. 05189200636, Part.IVA 03058861216 in persona del Legale**

**Rappresentante Sig. Ferdinando Scognamiglio nato il [REDACTED] a [REDACTED] in**

**[REDACTED], codice fiscale [REDACTED] - tel. 0813305842, cell. [REDACTED],**

**e-mail [REDACTED], PEC edfergi@pcert.postecert.it, di seguito <Appaltatore>**

PREMESSO che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. 32/2025 del 29.01.2025 è

stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Ristrutturazione spazi ex

stabulario Farmacia per realizzazione laboratori di ricerca Centro UdA-TechLab e



Progetto Vitality”;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. 154/2025 del 29.04.2025 è stato approvato il progetto esecutivo adeguato al D.Lgs. 209/2024 e aggiornato al Prezziario delle Opere Edili Regione Abruzzo 2025;

- con Decreto Direttoriale Rep. 252/2025 del 07.05.2025 la stazione appaltante ha disposto l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del richiamato D.lgs. 36/2023;

- con Decreto Direttoriale Rep. 255/2025 del 08.05.2025 è stato pubblicato sulla piattaforma “U-BUY Appalti e Contratti” il bando di gara;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. 284/2025 del 30.07.2025 sono stati affidati i lavori di “Ristrutturazione e ampliamento ex stabulario Farmacia per realizzazione laboratori di ricerca Centro UdA-TechLab e Progetto Vitality” alla Ditta EDIL FER.GI. s.r.l., P.IVA n. 03058861216 con sede in Giugliano (NA) via San Luca n. 26, per un importo contrattuale di € 1.123.772,76 oltre IVA;

- l’Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 36/2023, verbale prot. 55075 del 18.07.2025 agli atti;

- l’Amministrazione ha provveduto alla richiesta della comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 ed è decorso il termine di cui all’art.92, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 – Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa



citati, concede all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): B6C1D76B72

- Codice Unico di Progetto (CUP): D72B24002420001.

#### **Art. 3 – Ammontare dell'appalto**

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in € 1.123.772,76 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

€ 1.109.878,48 per lavori veri e propri, di cui € 301.890,60 costi della manodopera;

€ 13.894,28 costi della sicurezza;

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

5. Il ribasso contrattuale sarà applicato all'Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

#### **Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee**



1. Ai sensi dell'art. 32, comma 7, dell'allegato I.7 del codice di contratti pubblici, sono

di seguito elencate le categorie di lavoro ritenute omogenee:

| Categoria omogenea                | Importi in euro |             |                       |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
|                                   | Lavori          | Sicurezza   | Totale                |
| LAVORI A MISURA                   |                 |             |                       |
| OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI        | 633.920,89 €    | 8.022,46 €  | 641.943,35 €          |
| OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | 475.957,59 €    | 5.871,82 €  | 481.829,41 €          |
| Sommano a Misura                  | 1.109.878,48 €  | 13.894,28 € |                       |
| <b>Totale APPALTO</b>             |                 |             | <b>1.123.772,76 €</b> |

#### Art. 5 - Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge come domicilio digitale

l'indirizzo PEC: edfergi@pcert.postecert.it.

#### Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 272 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari a l'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. Le penali di cui al comma 3 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.



#### Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Nel rispetto dell'articolo 32, comma 9, dell'allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ed entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo presentato dall'Appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:
  - per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o



specifici;

- se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 8 - Sospensione dei lavori**

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

#### **Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle



infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

#### **Art. 10 - Contabilità dei lavori e pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del codice dei contratti pubblici.

2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.

4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con



la sola eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **Art. 11 - Revisione dei prezzi**

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali definite in conformità all'art. 60 e all'allegato II. bis del codice dei contratti pubblici.



2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la

natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3

per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del

valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da

eseguire;

- una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in

diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella

misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento

applicata alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di

costo di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di

calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni

normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione

dell'informazione statistica ufficiale.

4. L'allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 disciplina le modalità di applicazione delle

clausole di revisione dei prezzi, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di

corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

#### **Art. 12 - Variazione del progetto e del corrispettivo**

1. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento,

sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la

struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi

inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole



previste dai documenti di gara iniziali;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente



articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

4. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione secondo quanto previsto nelle clausole di opzione di cui ai documenti di gara e al capitolato speciale d'appalto.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Tale certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

#### **Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie**

1. In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14. Le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

-Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore



firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.
3. Per tutto quanto non espressamente sopra disciplinato, si rinvia alle disposizioni del presente contratto e alla normativa di settore applicabile.

#### **Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto**

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle



seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto

ai sensi dell'articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b) con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di

cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al

comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui

all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo

120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) in caso di rilascio di interdittiva della comunicazione antimafia da parte della

BDNA.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'Appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici;

b-bis) al momento dell'aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo

94, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che avrebbe determinato



l'esclusione dalla procedura.

2. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all' Appaltatore.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all' Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell' Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista



dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

6. L'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all' Appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del codice, pari all'1 per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l' Appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del codice dei



contratti pubblici.

9. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

10. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'Appaltatore.

#### **Art. 16 - Gestione dei sinistri**

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 17 - Obblighi Appaltatore**

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore:

- a) ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;
- b) aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;
- c) dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

- a) l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.



b) ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31

della legge n. 98 del 2013 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità

Contributiva numero INPS\_46232409.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha

facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al

Capitolo 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del

Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, l'Appaltatore è obbligato a rispettare gli

obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri dettagliati nel capitolato speciale

d'appalto:

- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere

ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli

impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi,

dei rifiuti e delle polveri.

- L'Appaltatore ha allegato, alla domanda di partecipazione alla gara, una

dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la

formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio

curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad

attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la

formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione

ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.

In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la

rispondenza al criterio.



#### Art. 18 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'Appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici.

Fermo restando l'eventuale indicazione dell'operatore economico nella propria offerta di una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice dei



contratti pubblici, il subappaltatore è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

8. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

9. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

10. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del codice e così come stabilito nei documenti di gara non sono previste lavorazioni oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario.

11. L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto,



l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

13. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente



l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice dei contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60 comma 2.

15. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara sono indicate lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le lavorazioni oggetto di subappalto, così come previsto negli atti di gara.

16. L'Appaltatore dichiara di subappaltare le seguenti lavorazioni:

- in relazione alla ~~categoria prevalente~~ **OG 11: Opere relative all'installazione di impianti elettrici, idrici, antincendio e meccanici** corrispondenti ad una percentuale dei lavori della predetta categoria prevalente pari al 30%;

- in relazione alla *categoria scorporabile* **OG 1: Lavori edili in genere** corrispondenti ad una percentuale dei lavori della predetta categoria scorporabile pari al 30%.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma



15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non  
intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione        |
| appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti   |
| non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119    |
| del codice dei contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei |
| seguenti casi:                                                                          |

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

## Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva nella misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale mediante polizza fidejussoria numero [REDACTED] rilasciata in data [REDACTED] dalla Società [REDACTED], con sede legale in [REDACTED], per un importo pari ad € [REDACTED].

2. La costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 del codice dei contratti, non prevede gli aumenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e art. 117 comma 8 del codice dei contratti.

4. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il



periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

5. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

6. L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 5, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero [REDACTED] rilasciata dalla Società [REDACTED] con sede in [REDACTED] in data [REDACTED] per un importo pari ad € [REDACTED]

#### Art. 20 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- pagamento imposta di bollo.

2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- b) il computo metrico estimativo;
- c) il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;
- d) il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;
- e) le polizze di garanzia di cui al precedente art. 19;
- f) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.



#### Art. 21 - Cessione quote e crediti

1. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12, dell'allegato II.14 art. 6 del codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

#### Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L' Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore dichiara di utilizzare conti correnti bancari corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

- Banca [REDACTED] Codice IBAN: [REDACTED]

- Banca [REDACTED] Codice IBAN: [REDACTED];

La persona delegata ad operare su entrambi i conti è: Sig. Scognamiglio Ferdinando nato a [REDACTED] il [REDACTED] e ivi residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED].

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all' Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.



4. L' Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

#### **Art. 23 - Adempimenti in materia antimafia**

1. La stazione appaltante l'Amministrazione ha provveduto alla richiesta della comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 ed è decorso il termine di cui all'art.92, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

#### **Art. 24. - Normative di riferimento**

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficaci del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010.

#### **Art. 25 - Spese contrattuali e trattamento fiscale**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.



3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a taxa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

**Art. 26 - Patto di integrità e clausola "pantouflage"**

1. L'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accettandolo in ogni sua parte.

2. L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023).

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

**Art. 27 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici**

1. L' Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dall'Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo Internet:

[https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id\\_oggetto=19&id\\_doc=862](https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=862)

4, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

**Art. 28 - Clausola di riservatezza - privacy**

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui



prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non possono in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall'Amministrazione e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

3. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

#### **Art. 29 - Controversie**

1. L'Amministrazione e l'Appaltatore si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell'applicazione e nell'interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilità di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono l'esclusivo ricorso al giudizio ordinario.

2. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di legge.

3. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

4. In pendenza di giudizio l'Aggiudicatario non è sollevato da alcuno degli obblighi



previsti dal presente contratto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di  
revocare in tutto o in parte l'incarico.

Il presente contratto occupa per intero 27 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto. =====

*L'Appaltatore*

*L'Amministrazione*

Ditta EDIL FERGI s.r.l.

Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti Pescara

*Il Legale Rappresentante*

*Il Direttore Generale*

Sig. Ferdinando SCOGNAMIGLIO

Dott. Paolo ESPOSITO

Firmato digitalmente da: Scognamiglio Ferdinando  
Motivo: Legale rappresentante  
Data: 18/09/2025 14:41:33/

Firmato digitalmente da:  
**Esposito Paolo**

Firmato il 18/09/2025 15:29

Seriale Certificato: 3348572

Valido dal 29/02/2024 al 01/03/2027

InfoCamere Qualified Electronic  
Signature CA